

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 5 novembre 2014)

Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI
Relatore di minoranza: ERMINIO MARINELLI

sulla proposta di legge n. 446

a iniziativa del Consigliere Marconi

presentata in data 29 settembre 2014

ISTITUZIONE E RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO
“IMPRESA AMICA DEL SOCIALE”

Nuova titolazione:

ISTITUZIONE E RICONOSCIMENTO DEL LOGO
“IMPRESA AMICA DEL SOCIALE”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 17 novembre 2014)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 17 novembre 2014 esaminato il testo della proposta di legge n. 446 avente ad oggetto (nuova titolazione): "Istituzione e riconoscimento del logo 'Impresa amica del sociale'" già esaminato in sede referente dalla terza Commissione nella seduta del 5 novembre 2014

esprime parere favorevole.

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

Scheda economico-finanziaria P. d. l. n. 446 - Istituzione e riconoscimento del logo impresa amica del sociale

NORMATIVA		ONERE										COPERTURA				
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2015	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	UPB / CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	COMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2015	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	UPB / CAPITOLO	
1		Istituzione del logo "impresa amica del sociale"														
	1		Corrente	Continuativa	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	52909	7 bis	1	Quota parte risorse proprie della Regione					
	2		Senza oneri													
	2 bis		Senza oneri													
		Valore del logo														
2	1		Senza oneri													
3	1		Senza oneri													
	2		Senza oneri													
	3		Senza oneri													
4	1		Senza oneri													
	2		Senza oneri													
	3		Senza oneri													
5		Impegni delle cooperative sociali di tipo "b"														
		Articolo soppresso														
6		Istituzione "Giornata dell'impresa amica del sociale"														
	1		Corrente	Continuativa	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	52909	7 bis	1	Quota parte risorse proprie della Regione					
	2		Corrente													
7		Campagna di sensibilizzazione														
	1		Corrente	Continuativa	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	Quota parte spesa autorizzata con legge finanziaria	52909	7 bis	1	Quota parte risorse proprie della Regione					
	2		Corrente													
7 bis		Disposizioni finanziarie														
	1		Corrente	Continuativa												
	2		Corrente													
		Iscritture spese nel POA														

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
E SEGRETERIA II COMMISSIONE
IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Loretta Uschi)



PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 17 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 446 concernente (nuova titolazione) "Istituzione e riconoscimento del logo 'Impresa amica del sociale'" nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;
Udito il relatore Nevio Lavagnoli nella seduta n. 46 del 17 novembre 2014;
Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;
Visto l'articolo 4, comma 1, della l.r. 15/2008;
Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole.
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le osservazioni contenute nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A).

Il Presidente
(Nevio Lavagnoli)

Allegato A

Con la proposta di legge sottoposta al parere del Consiglio si intende riconoscere il logo "Impresa amica del sociale" alle imprese che programmano interventi di collaborazione con le cooperative di inserimento lavorativo (coop. tipo B individuate nell'articolo 4 della legge 381 del 1991).

Una tale proposta dovrebbe più appropriatamente inserirsi in un piano organico di social business community, un progetto in grado di far crescere il sistema produttivo, di servizi e relazioni che promuova l'aiuto reciproco e che si fondi sull'attenzione all'ambiente, sull'innovazione e sulla capacità di rispondere alle nuove sfide sociali.

Senza un sistema integrato di sviluppo economico e sociale non si è in grado di definire le modalità di collaborazione tra soggetti interessati allo sviluppo di una economia sociale integrata, il riconoscimento in questione corre il rischio di diventare alternativo, se non concorrente, alle attività delle stesse cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Un progetto di sviluppo delle azioni solidali deve sempre mantenere un profilo economico capace di moltiplicare il capitale sociale e questo è possibile solo con una strategia condivisa che, partendo dal basso, abbia obiettivi di inclusione. Una proposta di legge, non condivisa con il sistema della cooperazione sociale di inserimento lavorativo, non ha i presupposti per realizzare una rete economico/sociale e fa correre il rischio di utilizzare il brand "sociale e solidale" senza incidere sullo sviluppo della economia sociale.

Oggi il bisogno è quello di una grande opera di programmazione del welfare nella regione Marche, che facendo propri i limiti e utilizzando le risorse presenti, definisca il campo entro il quale tutti gli attori, comprese le imprese for profit, possano giocare. Senza questa programmazione condivisa, elemento necessario per agire nel sistema sociale, le singole proposte che cadono dall'alto senza alcuna relazione con le realtà attive, corrono il rischio di rendere il quadro presente ancora più confuso.

Testo proposto**Art. 1**

(Istituzione marchio "Impresa amica del sociale")

1. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), istituisce il marchio "Impresa amica del sociale" a favore di tutte quelle imprese profit, cooperative, operatori del terzo settore, enti pubblici e privati che per le proprie attività e per l'acquisto di beni si avvarranno delle cooperative sociali di tipo "B" che operano nel campo dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati così come individuati dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

2. Il marchio "Impresa amica del sociale" è ugualmente assegnato alle imprese di cui al comma 1 che realizzino in proprio progetti d'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati così come individuati dall'articolo 4 della legge 381/1991.

Art. 2

(Valore del marchio)

1. L'attribuzione del marchio attesta l'impegno di un'impresa a sostenere l'alto valore sociale della cooperativa sociale di tipo "B". Esso testimonia, altresì, la solidarietà dell'impresa stessa verso le categorie svantaggiate, la sua responsabilità nei confronti della comunità locale, la sostenibilità e l'eticità del suo operare.

Art. 3

(Gestione del marchio)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di approvazione di questa legge, approva il regolamento con cui vengono definiti criteri e modalità di attribuzione del marchio "Impresa amica del sociale" a tutte quelle imprese profit, cooperative, operatori del terzo settore, enti pubblici e privati che dimostrino di avere i requisiti richiesti e ne facciano domanda entro i termini prescritti.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

*(Istituzione ~~del marchio~~ **logo** "Impresa amica del sociale")*

1. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dall'~~articolo 7 della~~ **dalla** legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), istituisce il ~~marchio~~ **logo** "Impresa amica del sociale" a favore di tutte quelle imprese profit, cooperative, operatori ~~del terzo settore, enti pubblici e privati~~ che per le proprie attività e per l'acquisto di beni si ~~avvarranno~~ **avvalgono** delle cooperative sociali di tipo "B" che operano nel campo dell'inserimento lavorativo di ~~soggetti svantaggiati così come individuati~~ **persone svantaggiate così come individuate** dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

2. Il ~~marchio~~ **logo** "Impresa amica del sociale" è ugualmente assegnato alle imprese di cui al ~~comma 1~~ che realizzino in proprio progetti d'inserimento lavorativo di ~~soggetti svantaggiati~~ **persone svantaggiate** così come individuate dall'articolo 4 della legge 381/1991.

2 bis. Il logo contraddistingue l'impresa amica del sociale che può utilizzarlo in ogni sua documentazione o iniziativa promozionale.

Art. 2

*(Valore del ~~marchio~~ **logo**)*

1. L'attribuzione del ~~marchio~~ **logo** attesta l'impegno di un'impresa a sostenere l'alto valore ~~sociale~~ della cooperativa sociale di tipo "B". ~~Esso~~ **e** testimonia, ~~altresì,~~ la solidarietà dell'impresa stessa verso le categorie svantaggiate, la sua responsabilità nei confronti della comunità locale, la sostenibilità e l'eticità del suo operare.

Art. 3

*(Gestione del ~~marchio~~ **Funzioni della Regione**)*

1. ~~La Giunta regionale, Entro centottanta giorni dalla data di approvazione~~ **entrata in vigore** di questa legge, ~~la Giunta regionale~~ **la Giunta regionale** approva il ~~regolamento con cui vengono definiti i~~ **regolamento con cui vengono definiti i** criteri, ~~le~~ **e** modalità di attribuzione **e di utilizzo nonché la simbologia grafica** del ~~marchio~~ **logo** "Impresa amica del sociale" a ~~tutte quelle~~ **imprese profit, cooperative, operatori del terzo settore, enti pubblici e privati che dimostrino di avere i requisiti richiesti e ne facciano domanda entro i termini prescritti.**

2. Per la concessione del marchio la Regione istituisce una commissione composta dai rappresentanti delle diverse categorie imprenditoriali e delle cooperative sociali che individueranno i criteri e le modalità operative per il rilascio del riconoscimento.

3. La commissione provvederà anche ad approvare un logo del marchio che servirà successivamente in ogni comunicazione inerente l'iniziativa e sarà quello che distinguerà l'impresa amica del sociale che potrà utilizzarlo in ogni sua documentazione o iniziativa pubblicitaria sulla base del disciplinare approvato dalla commissione stessa.

Art. 4

(Benefici del marchio per le imprese)

1. L'attribuzione del marchio "Impresa amica del sociale" configura per l'impresa che l'ha ottenuto un punteggio aggiuntivo su tutti i bandi regionali di emanazione diretta o attraverso gli enti locali di concessioni di altro tipo di benefit.

2. Tale punteggio dovrà essere previsto anche nella disciplina regionale relativa a bandi, gare e/o appalti di qualsiasi genere.

3. L'attribuzione del marchio "Impresa amica del sociale" impegna la Regione e gli enti locali ad adeguare le proprie normative in materia fiscale affinché siano previste anche agevolazioni d'imposta.

Art. 5

(Impegni delle cooperative sociali di tipo "B")

1. L'ingresso della cooperativa sociale di tipo "B" o dell'impresa profit all'interno del progetto del marchio "Impresa amica del sociale" comporta:

- a) il pieno rispetto dei contratti di lavoro per tutti i suoi lavoratori;
- b) il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente di lavoro privilegiando prodotti, processi produttivi e scelte d'impresa volte ad uno sviluppo eco-compatibile, sostenibile, responsabile e solidale;
- c) la concorrenza collaborativa fra le diverse realtà nell'aggiudicazione di forniture di beni e servizi;
- d) la costante formazione professionale di tutti i suoi lavoratori secondo la normativa vigente;
- e) una gestione dell'azienda che tenga in parti-

~~2. Per la concessione del marchio l'attribuzione del logo~~ la Regione **Giunta regionale** istituisce una commissione composta dai rappresentanti delle diverse categorie imprenditoriali e delle cooperative sociali ~~che individueranno i criteri e le modalità operative per il rilascio del riconoscimento.~~

3. La commissione è costituita secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito.

Art. 4

*(Benefici del marchio per le imprese
Clausola sociale)*

1. L'attribuzione del marchio **logo** "Impresa amica del sociale" configura per l'impresa che l'ha ottenuta **può determinare l'assegnazione** di un punteggio aggiuntivo su tutti i bandi regionali di emanazione diretta o attraverso gli enti locali di concessioni di altro tipo di benefit **adottati dalla Regione.**

2. La Regione e gli enti locali possono altresì prevedere agevolazioni di imposta in favore delle imprese cui è stato attribuito il logo.

3. Soppresso

Art. 5

(Impegni delle cooperative sociali di tipo "B")

Soppresso

colare conto i bisogni di tutti i suoi lavoratori, in modo particolare di quelli svantaggiati, impegnandosi nella loro risoluzione (conciliazione degli orari con altre particolari esigenze sanitarie o familiari, trasporti, accessibilità del luogo di lavoro, tutoraggio, adeguamento del posto lavorativo, etc.);

- f) la pubblicizzazione dei suoi dati societari, compresi quelli economici, al fine di monitorare i risultati raggiunti e rendere consapevole la comunità della sua gestione.

Art. 6

(Istituzione “Giornata dell’impresa amica del sociale”)

1. La Regione istituisce la “Giornata dell’impresa amica del sociale” dove verranno consegnati formalmente i riconoscimenti di “Impresa amica del sociale” alle cooperative, imprese profit e alle Istituzioni pubbliche riconosciute ai sensi di quanto stabilito all’articolo 4.

2. I riconoscimenti saranno rilasciati sotto forma di attestato/targa/bonus che definisca ed indichi le dimensioni dell’impegno del soggetto aderente al marchio.

Art. 7

(Campagna di sensibilizzazione)

1. La Regione, d’intesa e in collaborazione con le organizzazioni di categoria, quelle sindacali e sociali, s’impegna alla promozione del marchio “Impresa amica del sociale” sia al fine di garantire la sua piena attuazione sia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore e significato del marchio stesso in tema di solidarietà, sostenibilità, dignità ed autonomia lavorativa ed inclusione sociale.

2. A tale scopo verranno organizzate campagne di sensibilizzazione e pubblicizzazione su tutto il territorio regionale.

Art. 6

(Istituzione “Giornata dell’impresa amica del sociale”)

1. La Regione istituisce la “Giornata dell’impresa amica del sociale” ~~dove verranno~~ **durante la quale sono** consegnati formalmente i riconoscimenti di “Impresa amica del sociale” ~~alle cooperative, imprese profit e alle Istituzioni pubbliche riconosciute~~ **ai soggetti di cui all’articolo 1, riconosciuti** ai sensi di quanto stabilito all’articolo ~~4-3~~.

2. *Soppresso*

Art. 7

(Campagna di sensibilizzazione)

1. La Regione, ~~d’intesa e in collaborazione~~ con le organizzazioni di categoria, quelle sindacali e sociali, ~~s’impegna alla promozione del marchio~~ **promuove il logo** “Impresa amica del sociale” sia al fine di ~~garantire la sua~~ **garantire** la piena attuazione sia ~~e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore~~ **e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori della** ~~e significato del marchio stesso in tema di solidarietà, sostenibilità, dignità ed autonomia lavorativa ed~~ **e dell’inclusione sociale.**

2. **Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può organizzare campagne di comunicazione e di sensibilizzazione.**

Art. 7 bis

(Disposizioni finanziarie)

1. **Per gli interventi previsti da questa legge l’entità della spesa è stabilita a decorrere dall’anno 2015 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.**

2. **Le somme occorrenti al pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dal 2015, sono iscritte nell’UPB 52909 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).**